TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso per motivi aggiunti proc. Rg n. 1774/2020

PER Dott.ri:

Cioce Alessia, nata ad Aversa il 15.08.1985, cod. fiscale CCILSS85M55A512Q, Diana Maria, nata a Caserta il 07.4.1981, cod. fiscale DNIMRA81D47B963M, Argenziano Emilia Rita, nata a Albano Laziale il 17.04.1953 cod. fiscale RGNMRT53D57A132W, Di Giuda Teresita, nata a Caracas (VE) il 15.101953 cod.fiscale DGDTST53R55Z614G, Mascaro Silvia, nata a Salerno il 3.04.1964, cod. Fiscale MSCSLV64D43H703W , Vivacqua Enrica, nata a Salerno il 13.06.1985 cod. fiscale VVCNRC85H53A509Q, Somma Rosa nata a Villaricca (NA) il 21.11.1959 cod. fiscale SMMRSO59S61G309D, Pirozzi Maria nata a Villaricca (NA) il 09.02.1965 cod. fiscale PRZMRA65B49G309M, Bianco Giuseppe, Villaricca (NA) il 13.02.1980, cod. fiscale nato BNCGPP80G13G309Z, Ammendola Aida nata a Napoli il 23.05.1969, cod fiscale MMNDAI69E63F839A, De Siena Vincenzo nato a Sarno il 28.05.1982, cod. fiscale DSNVCN82E28I438S, Gargano Tiziana nata a Salerno il 24.02.1980, cod fiscale GRGTZN80B64H703L, Prisco Maria nata a Napoli il 17.05.1984, cod. fiscale PRSMRA84E57F839Y, Terracciano Tommaso nato a Marigliano il 3.08.1981 cod. fiscale TRTMS81M03, Aversano Giovanni nato a Caserta il 15.05.1983 cod. fiscale VRSGNN83E15B963C, Romano Irene nata a Pomigliano D'Arco il 27.021977 cod. fiscale RMNRNI77B67G812H, Menna Eugenio, Cimitile (NA) il 10.04.1964 cod. fiscale nato a MNNGNE64D10C697W, Galasso Giovanna, nata a Napoli il 10.03.1967 cod. fiscale GLSGNN67C50F839C, Bubbico Margherita nata a Nemoli (PZ) il 18/10/1955 cod. fiscale BBBMGH55R58, Cirillo Nicoletta nata a Caserta il 30.01.1979 cod. fiscale CRLNLT79A70B963C, Esposito Luigi nato a Napoli il 23.06.1980 cod. fiscale SPSLGU80H23F839W, Salvati Gaetana nata a Nocera Inferiore il 5.10.1975 cod. fiscale SLVGTN75F912P, Mancusi Angiola nata a Nocera Inferiore cod. fiscale MNCNGL65S44F913Y, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Salvatore Giordano, cod. fiscale GRDSVT59H19A129M, giusta mandati in calce al ricorso introduttivo del giudizio pendente con rg n. 1774/2020,

elettivamente domiciliati in S.Antonio Abate alla via Dante Alighieri n. 1, (si dichiara di voler ricevere comunicazioni via tel/fax al n. fax 081948697, nonché notificazioni e comunicazioni tramite PEC: avv.giord@pec.giuffre.it, quale domicilio telematico)

RICORRENTI

Contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, cod. fisc. 80011990639, con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81 , pec: us01@pec.regione.campania.it

RESISTENTE

Dott. CLAUDIO RINALDI, residente in Portici alla via Poli n. 66, c.f.n. RNLCLD63A05G762W, pec: rc4883na2998@pec.fofi.it;

DOTT. DARIO GALLOTTA, cfn. GLLDRA74L06H703I, residente in Eboli alla via Festola, pec: dariogallotta@salerno.pecfarmacisti.it

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI IN VIRTU' DEI SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI

- del decreto dirigenziale n. 78 del 10/03/2022 contenente la graduatoria definitiva relativa al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in Regione Campania, aggiornamento delle sedi e modalità di assegnazione ai vincitori pubblicato sul BURC n. 31 del 21/03/2022 (allegato 1);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti e comunque collegati al decreto impugnato.

PER LA RIFORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA Tenendo conto:

- a) Della eliminazione del punto di idoneità conseguita in un precedente concorso, con riferimento al concorso ordinario indetto dalla Regione Campania, di cui al DD AGC Assistenza sanitaria- settore farmaceutico n. 13 del 6/2/2009
- b) Della verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art 2 del bando di concorso e dell'art 11 comma 3 del dl n.1 del 2012;

FATTO

Omettendo la riproposizione dei fatti e dei motivi di nullità formulati nel ricorso principale e nei motivi aggiunti notificati in data 2/03/2022, si sottolinea che, nelle more della decisione nel merito e della decisione della fase cautelare legata ai motivi aggiunti, la Regione Campania ha provveduto a pubblicare una ulteriore graduatoria definitiva del concorso in commento, non tenendo conto, ancora una volta, di quanto dalla stessa Regione riconosciuto e promesso, nel corso del processo, in ordine all'attribuzione del punto di idoneità per la partecipazione a precedente concorso, concretando, tale atto, evidenti e palesi vizi di legittimità ed eccesso di potere.

Per la ricostruzione della vicenda, al fine di non tediare la Corte, ci si riporta a quanto descritto nei motivi aggiunti notificati in data 2/3/2022, pag 3,4,5 e 6, che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti.

In data 29/03/2022 veniva celebrata l'udienza per decidere sull'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti presentati in data 2/3/2022. In tale sede lo scrivente, a seguito della pubblicazione della ulteriore graduatoria impugnata con il presente atto, chiedeva un rinvio, che il Collegio accordava per l'udienza del 3/5/2022.

Tutto premesso, i ricorrenti si vedono costretti, ancora una volta, ad impugnare l'atto in epigrafe e tutti quelli ad esso consequenziali , per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Eccesso di potere per violazione delle prescrizioni selettive del bando, per difetto dei presupposti e mancata applicazione di principi giuridici riconosciuti rilevanti dalla stessa Regione Campania in relazione al punto di idoneità conseguito in seguito alla partecipazione al concorso ordinario del 2009 per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella Regione Campania. Difetto assoluto ILLOGICITA', **CONTRADDITTORIETA'** del presupposto. **IRRAGIONEVOLEZZA** DEL **PROVVEDIMENTO** ADOTTATO. INGIUSTIZIA \mathbf{E} **DISPARITA'** DI TRATTAMENTO. **OMESSA MOTIVAZIONE**

Anche in questa sede si ripropongono i motivi di impugnazione già indicati nel ricorso principale e nei motivi aggiunti con i quali si è impugnata la graduatoria definitiva contenuta nel DD n. 5 del 14/01/2022.

I ricorrenti sono tutti farmacisti partecipanti, in forma associata, al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche nella regione Campania, bandito con DD n. 29 del 23/05/2013 (BURC del 10/06/2013).

Nel dettaglio si sottolinea che:

- Il dott Eugenio Menna, associato con la dott.ssa Galasso Giovanna è posizionato nella graduatoria impugnata al n. 109;
- La dott.ssa Aida Ammendola, associata con i dottori De Sena Vincenzo, Gargano Tiziana e Prisco Maria, è posizionata al n. 160;
- La Dott.ssa Cioce Alessia, associata con le dott.sse Diana Maria e Argenziano Emilia Rita, è posizionata al n. 184;
- La dott.ssa Somma Rosa, associata con la dott.ssa Pirozzi Maria, e posizionata al n. 175.
- La dott.ssa Di Giuda Teresita, associata con Mascaro Silvia e Vivacqua Enrica, è posizionata al n. 72.
- Il dott. Terracciano Tommaso, associato con Aversano Giovanni e Romano Irene, è posizionato al n. 181;
- La dott.ssa Salvati Gaetana, associata con la dott.ssa Mancusi Angela, è posizionata al n. 273;
- Il dott. Bianco Giuseppe, associato con la dott.ssa Bubbico Margherita, è posizionato al n. 49;
- Il dott. Esposito Luigi, associato con la dott.ssa Cirillo Nicoletta, è posizionato al n. 75.

I predetti ricorrenti hanno interesse acchè il principio di diritto, già acclarato da Codesto Onle Tribunale e riconosciuto fondato dalla Regione Campania con il documento più volte richiamato, secondo il quale "l'idoneità può essere acquisita solamente al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva" (avvenuta per il concorso ordinario con DD n. 108 del 18/03/2016, dopo tre anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda per il concorso straordinario), trovi applicazione nella determinazione della graduatoria definitiva del concorso in oggetto.

La decurtazione del punto di idoneità consentirebbe ai ricorrenti di occupare una posizione in graduatoria migliore rispetto a quella riconosciuta nella graduatoria impugnata, ma, soprattutto, andrebbe a ripristinare la legalità dell'azione amministrativa, gravemente lesa dall'atto impugnato.

A solo titolo esemplificativo, riservando un più attento controllo, eliminando il punto di idoneità ai candidati che precedono i ricorrenti, si verrebbe a determinare la seguente nuova posizione in graduatoria:

- 1) L'Associazione Menna Eugenio e Galasso Giovanna, dalla posizione 109 (punti 43,26) si vedrebbe collocata nella posizione 100, considerando che le associazioni con referenti i dottori, Mele Ilaria, Corvino Costantino, Minervini Matilde, Iodice Carmela, Nunziata Serena, Pirani Caterina, Pergola Luigi, Andolfi Salvatore e Peduto Antonella, con la decurtazione del punto avrebbero un punteggio inferiore a 43,26;
- 2) L'associazione Aida Ammendola, De Sena Vincenzo, Gargano Tiziana e Prisco Maria dalla posizione 160 (punti 42,87) si vedrebbe collocata nella posizione 142, considerando che le associazioni Credentino Antonietta, Amente Mafalda, Diana Vincenzo, Diana Maria Immacolata, Errichello Luisa, Ferrara Anna, Spirito Maria, Bocchino Maria Angela, D'Errico Maria, D'Ambrosio Domenico, Gaito Carmine, Corvino Costantino, Minervini Matilde, Iodice Carmela, Nunziata Serena, Pirani Caterina, Pergola Luigi, Andolfi Salvatore, Mele Ilaria avrebbero un punteggio inferiore a punti 42, 87;
- 3) L'associazione Cioce Alessia, Diana Maria e Argenziano Maria Rita dalla posizione 184 (punti 42,74) si vedrebbe collocata nella posizione 166, considerando che tutte le associazioni con i referenti indicati al precedente numero 2) avrebbero un punteggio inferiore a punti 42,74;
- 4) L'associazione Somma Rosa, Pirozzi Maria, dalla posizione 175, (punti 42,8) si vedrebbe collocata nella posizione 157, considerando che tutte le associazioni con i referenti indicati al precedente numero 2) avrebbero un punteggio inferiore a punti 42,8;
- 5) L'associazione Di Giuda Teresita, Mascaro Silvia e Vivacqua Enrica, dalla posizione 72 (punti 43,55) si vedrebbe collocata nella posizione 69, considerando che l'associazione con referenti Peduto Antonella e Andolfi Salvatore e Mele Ilaria avrebbero un punteggio inferiore a punti 43,55;
- 6) L'associazione Terracciano Tommaso, Aversano Giovanni e Romano Irene, dalla posizione 181 (punti 42,74) si vedrebbe collocata nella posizione 163, considerato che le associazioni indicate al punto 2) avrebbero un punteggio inferiore a 42,74;
- 7) L'associazione Salvato Gaetana e Mancusi Angela dalla posizione 273 (punti 42,26) si vedrebbe collocata nella posizione 262, considerando che le associazioni con referenti i dottori Cammarano Danila Biagina, Credentino Antonietta, Amente Mafalda, Diana Vincenzo, Diana Maria Immacolata, Errichiello Luisa, Ferrara Anna,

Spirito Maria, Bocchino Maria Angela, D'Ambrosio Domenico, Gaito Carmine avrebbero un punteggio inferiore a 42,26;

- 8) L'associazione Bianco Giuseppe e Bubbico Margherita dalla posizione 49 (punti 44,08) si vedrebbe collocata nella posizione 48, considerando che l'associazione con referente Peduto Antonella avrebbe un punteggio inferiore a punti 44,08;
- 9) L'associazione Esposito Luigi e Cirillo Nicoletta dalla posizione 75 (punti 43,5) si vedrebbe collocata nella posizione 72, considerando che le associazioni, con referente Adinolfi Salvatore, Mele Ilaria, Peduto Antonella e Fabbo Rita avrebbero un punteggio inferiore a punti 43,5.

Il riconoscimento del punto di idoneità, quindi, andrebbe a ledere un legittimo interesse dei ricorrenti, concretizzando **una** chiara ipotesi di eccesso di potere e di illegittimità dell'atto. Tra l'altro i vizi dedotti sono di una tale gravità che inevitabilmente ledono il principio dell'affidamento e della certezza del diritto.

Si evidenzia, nuovamente, la disparità di trattamento riservata ai ricorrenti rispetto ad altre situazioni similari, nelle quali, a seguito di pronunciamento della Giustizia Amministrativa, la Regione ha ritenuto opportuno applicare il principio di diritto derivante da tali pronunce anche ad altri giudizi pendenti, aventi lo stesso motivo di impugnazione. Nel caso in oggetto, come in fatto già evidenziato, Codesto On.le Tribunale si è già pronunciato sulla questione relativa all' attribuzione del punto di idoneità per il concorso ordinario indetto dalla Regione Campania, (sentenza n. 5140/2020), riconoscendo che :" Nessuna idoneità al precedente concorso bandito dalla Regione Campania nel 2009 avrebbe potuto essere valutata dalla Commissione esaminatrice, atteso che l'idoneità **può essere acquisita solamente al momento della pubblicazione della graduatoria definitiva**, e che al momento della scadenza del termine per la **presentazione** della domanda di ammissione la parte non poteva, dunque, possedere i requisiti per la partecipazione".

Tale chiaro principio di diritto, riconosciuto valido dalla stessa Regione, come da documentazioni in atti (si veda anche la memoria di costituzione della Regione nel giudizio cautelare afferente il ricorso principale) non è stato esteso anche agli altri ricorrenti che avevano proposto ricorso sulla base di identico motivo, creando, come detto, una chiara ipotesi di disparità di trattamento rispetto alla linea adottata per i ricorsi aventi ad oggetto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo per la seconda laurea e l'equipollenza tra lauree specialistiche.

2) ECCESSO DI POTERE PER MANCATA ISTRUTTORIA. MANCATA VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ART 2 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL'ART 11 COMMA 3 DEL DL 2012 N. 1 PRIMA DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. VIOLAZIONE DI LEGGE

Nel ribadire le doglianze espresse nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti notificati in data 2 marzo 2022, lo scrivente prende atto che nel decreto dirigenziale n. 78 del 10/03/2022 la Regione Campania, nei punti da a) ad f) di pagina 4 e 5, riconosce la fondatezza dei motivi posti a base dell'impugnativa proposta, richiamando tutte le norme che regolano l'ammissione alla procedura concorsuale e che devono persistere fino alla fase di aggiudicazione, riservandosi ulteriori modifiche della graduatoria agli esisti di ulteriori controlli di veridicità e di incompatibilità, precisando, altresì, " che l'accesso alla fase di interpello dei candidati vincitori è subordinato all'esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese, nonché all'esito di verifiche in merito alla sussistenza di situazioni di incompatibilità preesistenti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ovvero verificatasi successivamente".

Si precisa, come già evidenziato nei precedenti motivi aggiunti, che da tempo, come comprovato dai documenti già allegati, lo scrivente ed alcuni ricorrenti hanno invitato la Regione a compiere la dovuta istruttoria, tesa ad accertare l'esistenza di cause di incompatibilità e di veridicità. Solo con l'impugnato decreto, dopo aver nuovamente pubblicato l'ennesima graduatoria, la Regione dichiara di voler effettuare tale istruttoria.

Nello stesso tempo, però, si decide di dare avvio al procedimento di interpello (punto d del decreto).

Non si comprende se l'istruttoria, ancora non eseguita, nonostante siano trascorsi oltre due anni dalla pubblicazione della prima graduatoria definitiva, verrà fatta prima dell'interpello, così come la normativa impone, o dopo l'interpello, con conseguente lesione dell'interesse **legittimo** dei ricorrenti, rappresentato dalla necessità di far partecipare al concorso esclusivamente i soggetti che non versino in cause di incompatibilità, così come previsto dalla normativa vigente.

Il danno, come già evidenziato nei motivi aggiunti e nel ricorso principale, è in re ipsa.

3) SOPPRESSIONI SEDI FARMACEUTICHE – VIOLAZIONE DELL'ART 11 DEL DL N. 1 DEL 24/01/2012

Ancora una volta con il decreto impugnato la Regione Campania provvede alla soppressione di una ulteriore sede farmaceutica, per cui le stesse da 209 sedi messe a concorso con il bando del 23/5/2013 sono, all'attualità, ridotte a 182 sedi.

A tal proposito si ripetono qui tutte le osservazioni già esposte nel ricorso introduttivo del giudizio, riportate a p. 10,11, 12 e 13, che qui si abbiano per riportate e trascritte, ribadendo l'illegittimità di tale atto per violazione di norme di legge e, segnatamente, dell'art 11 del dl. N. 1 del 24/01/2012, che espressamente prevede che: "ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge."

Solo un provvedimento giurisdizionale potrebbe eliminare sedi già messe a concorso, ma non certo una delibera di Giunta Comunale. (Consiglio di Stato sentenza n. 7033/2018)

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al fumus boni juris si rinvia ai motivi ampiamente illustrati sopra.

Per quanto concerne il periculum in mora , occorre evidenziare che , in mancanza di sospensiva della graduatoria, con l'avvio della procedura di interpello, prevista alla lettera d) dell'impugnato decreto n.78/2022 , le sedi verrebbero assegnate, ledendo legittimi interessi dei ricorrenti che , a causa della mancata eliminazione del punto di idoneità, saranno costretti a rispondere all'interpello in una posizione in graduatoria a loro non spettante e per un numero di sedi inferiore a quelle messe a concorso.

Né vi sarebbe un rimedio successivo, in quanto una volta attribuite le sedi, queste difficilmente potrebbero essere sottratte agli assegnatari .

Si chiede, pertanto, che l'efficacia degli atti impugnati venga sospesa, e che tale istanza venga trattata all' udienza cautelare già fissata, per il giorno 3/05/2022.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi esposto, lo scrivente, nella qualità

CONCLUDE

Chiedendo all'On.le Tribunale amministrativo adito:

In via cautelare e di urgenza

Sentiti i difensori in Camera di Consiglio, sospendere l'efficacia dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, come meglio specificati in epigrafe, disponendo ogni opportuna misura per la revisione della graduatoria definitiva, sulla base dei motivi esposti.

Nel merito

Ritenuta la fondatezza delle ragioni di diritto evidenziate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi presupposto e conseguenziale e/o connesso, disponendo ogni opportuna statuizione diretta alla revisione della graduatoria definitiva.

Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente giudizio è soggetto al contributo unificato di iscrizione a ruolo di euro 650,00 Si allegano i documenti di cui all'indice del fascicolo.

Angri / Napoli lì 4/4/2022

S.J.

Avv Salvatore Giordano